

chiari per applaudito patrocinio che seggono in questa Camera. Dicano i primi se l'assistenza medica abbia loro mai procurato eredità o legati, ricordino i secondi le cause nelle quali abbiano dovuto rivendicare un'eredità indebitamente carpita dai medici nell'esercizio del loro ministero.

Mancava dunque, per le disposizioni che io combatto, la necessità, ma manca pure l'opportunità. Signori, in tutte le prove fatte per l'acquisto di libere istituzioni da mezzo secolo in qua tra noi, i cultori dell'arte salutare furono sempre in prima fila; essi hanno martiri delle libertà, e numerosi fra loro si annoverarono sempre gli esuli ed i travagliati per essa. Essi speravano pertanto che la rigenerazione nazionale avrebbe procurata la soddisfazione di tanti voti, di tanti bisogni dell'ordinamento sanitario sia riguardo all'insegnamento, sia riguardo all'esercizio; sia nella medicina civile che nella militare, che non cessarono mai di esporre a chi ha dovere di provvedervi, sebbene la prima misura che viene proposta al Parlamento nazionale è un provvedimento di sfregio e di diffidenza. Oh! se le convinzioni liberali dei medici non fossero profondamente radicate nei loro studi perchè le possa schiantare l'ingiustizia o la noncuranza, non si direbbe che l'articolo che vi è proposto tende ad alienare dalle istituzioni, che fortunatamente ne governano, alcui di quei sinceri e caldi amatori dei quali non hanno mai troppa dovizia?

Poche parole vi proveranno poi l'inutilità della misura che vi è proposta. Il medico che, dimentico della nobiltà e della generosità del suo ministero lo abbassa a strumento di cupidigia, saprà trovar facile modo di deludere il vostro articolo. Se in lui è tanto potere da imporre un testamento, lo volgerà a favor di persona capace a ricevere, colla quale potrà dividere le carpite sostanze. E la legislazione rimarrà impotente, come fu impotente la francese in simili casi, e particolarmente per ispogliare la consorte di un certo dottore Mac-Mahon dell'eredità a lei lasciata da due antichi clienti di suo marito.

Nè tacerò finalmente delle conseguenze immorali che ne verrebbero dall'adozione pura e semplice dell'articolo che vi è proposto.

Signori, o per insufficienza, e forse più per inapplicazione delle leggi di polizia sanitaria, l'esercizio illegale dell'arte salutare tra noi è quasi generale ed ordinariamente impunito. Io potrei citarvi fatti a centinaia in appoggio di questa asserzione.

Ebbene, gl'impostori, i medicastri, de' quali l'opera riprovevole è una continua insidia all'esistenza degli ignoranti che avranno illuso (ed avidi ed indelicati quali sono, in generale, lo possono facilmente); se avranno ammaliato l'animo di un infermo potranno togliergli con inodati rimedi la vita e con carpito testamento le sostanze, e saranno immuni da ogni molestia. Ed il medico coscienzioso, quando tra i triboli che lo circondano, suscitati massime dalla concorrenza criminosa di quei cerretani, riceverà da qualche generoso testatore un segno di affetto e di gratitudine, non potrà giovarsene. È egli morale che l'esercizio illegale e dannoso dell'arte salutare goda da una legge qualsiasi quel favore che il legale e benefico non ottiene?

Il guardasigilli ci diceva, nella discussione sulla patria potestà, che soltanto le disposizioni utili e convenienti delle istituzioni straniere vogliansi adottare.

Persuasio io che il nostro Codice non guadagnerà maggior pregio o rispetto col togliere a prestito dal francese un articolo ingiusto, inopportuno, inutile, io voto contro il medesimo.

BORELLA. Mi rincresce che la Commissione ed il Ministero abbiano favorito con un articolo espresso i medici e i chirurghi, e gli abbiano esclusi dall'ereditare nelle circostanze dette nell'articolo 5, e che non ci sia eccezione per essi nè per decreto reale, nè previo il parere del Consiglio di Stato. Ciò non ostante io prego i miei colleghi a non scaldarsi per ciò e ad accettare quest'articolo nella santa considerazione di tener buono il principio della Commissione e del Ministero, di liberare, cioè, la volontà del testatore da ogni influenza diretta od indiretta. (Bravo!)

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io ripeterò, a difesa del Ministero e della Commissione, le poche e sagge parole dette dall'onorevole preopinante. Non è qui il caso di riguardare la proposta disposizione di legge come cosa nè punto, nè poco offensiva all'onorevole ceto che esercita l'arte importantissima di ridonare la salute ai sofferenti; si tratta qui solo di provvedere contro un possibile abuso. La legge ha per ufficio di tutelare la libertà di coloro che dispongono delle cose proprie. Quando adunque la persona del disponente sia in tale stato che possa esercitarsi sopra di lui un'influenza per parte di colui a favore del quale la disposizione testamentaria è fatta, allora è dovere della legge di restringere questa facoltà di disporre. Non si vogliono con ciò soffocare i sensi di gratitudine che intenda esprimere un ammalato rispetto a colui che gli ridonò la salute e lo curò durante la sua malattia; anzi al contrario, le eccezioni che vanno a fianco della legge dimostrano come non siasi voluto introdurre una disposizione eccessivamente rigorosa, e come la manifestazione della riconoscenza verso il medico curante sia dalla legge permessa. Quando adunque la legge non ha per iscopo che di tutelare la libertà di coloro che dispongono delle cose proprie, quando la legge non fa che impedire un possibile abuso, quando l'abuso è veramente possibile ogni volta che il disponente giace sotto l'influenza di colui a favore del quale dispone (e questa influenza per parte del curante verso chi è sotto il peso di grave malattia è incontrastabile), io credo che, malgrado le obiezioni fatte alla proposta legge, questa possa difendersi come regolante una cosa che il legislatore ha diritto di regolare, come antiveniente ogni possibile abuso con cui si restringa la piena libertà della quale debbono godere gli autori delle donazioni e dei testamenti.

BERTINI. Mi permetterò di osservare al signor ministro che, se si volevano escludere i medici ed i ministri della religione, siffatta proibizione dovevasi pure estendere a molte altre persone, le quali sono assai più nell'opportunità di cattivarsi la confidenza dei malati, ed esercitano la massima influenza sovra di essi.

Del rimanente, se si voleva escludere la captazione dal canto dei medici, a ciò già provvede l'articolo 709, numero 5, del Codice, senza proporre uno speciale articolo sui medici.

Giova riflettere che nel Codice promulgato nel 1837 tale esclusione non vi venne inserita, e se non fuvvi una ragione allora per fare adottare una tale disposizione non contenuta nella nostra legislazione sì antica che moderna, non può esserne nata la necessità dopo undici anni.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Siccome si tratta qui di rivedere e di riformare disposizioni contenute nel Codice, di necessità la redazione debbe consistere o nel togliere certe disposizioni introdotte nel Codice senza sufficiente causa, o di aggiungere quelle disposizioni che non vi ebbero sede; era adunque ragionevole che la modificazione consistesse in un'aggiunta.

DEMARIA. Il signor guardasigilli asseriva che questo articolo fu introdotto nel Codice civile onde antivenire i possi-